

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Sessione ulteriore - ROMA | 23-24 luglio 2021

OK 26
W
AM

**Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma
del Consiglio Nazionale Forense**

presentata da:

**AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)
AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)**

* * *

PREMESSO CHE

La presente mozione prende atto della necessità di attuare le disposizioni introdotte dalla riforma dell'ordinamento della professione forense di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, ritenuta censurabile sotto molteplici profili.


È, infatti, innegabile che, nonostante il dichiarato obiettivo della novella del 2012 sia stato riformare la legge professionale (del 1933), non sia mai stata resa operativa la parte della disciplina inerente all'istituzione della sezione giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense.

La riforma forense resta inattuata e inattuabile proprio nella scelta della sua competenza apicale: all'art. 61 della legge in parola, infatti, è prevista la formazione di apposita sezione disciplinare (e dei reclami) del Consiglio Nazionale Forense per consentire la basilare divisione dei poteri all'interno dell'autodichia della classe forense, ma questa disposizione non è stata attuata perché manca ogni determinazione necessaria alla formazione di detta commissione.

Per colmare questo vuoto appare quindi necessario intervenire con apposita normazione primaria: ogni scelta interna in autodeterminazione di detta sezione appare inidonea, poiché trattasi di materia riservata in via assoluta alla legge dagli artt. 108 e 111, primo comma, Cost.

Dispone infatti testualmente l'art. 108 della Carta: *"Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura sono stabilite con legge"*, e la previsione non può non condizionare radicalmente la portata della disciplina oggetto del quesito, che prevede un intervento riformatore del regolamento governativo in una materia che la Costituzione riserva alla legge ordinaria.

La riserva di legge prevista dall'art. 108 della Costituzione, secondo la giurisprudenza costituzionale concerne *"non solo l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche il momento*



dell'investitura in tali funzioni", la fonte primaria dovendo quindi "stabilire i criteri generali di valutazione e di selezione degli aspiranti" (Corte costituzionale, sentenza n. 72 del 1991). Pertanto, qualora si volesse comunque tentare l'adeguamento interpretativo della legge abilitante si dovrebbe concludere per l'illegittimità del regolamento, per contrasto con la disposizione legislativa di autorizzazione, interpretata in modo conforme a Costituzione, e ciò con conseguente annullamento o disapplicazione dello stesso, a seconda della giurisdizione investita.

Risulta, perciò, di evidenza che si può intervenire unicamente con un supporto normativo ordinario per colmare l'attuale lacuna e, in parallelo, spetta solo al legislatore orientarsi in presenza di una vasta gamma di scelte egualmente possibili, valutando se convenga sopprimere gli organi di giurisdizione speciale o, come si propone nel caso di specie, mantenerli con le opportune modificazioni, intuitivamente ispirate, anche sul piano della legislazione ordinaria, a quei criteri maggiormente garantistici che sono propri della più recente esperienza giuridica.

Ebbene, partendo dall'esame della situazione di partenza, la scelta meno stravolgente l'impianto del sistema odierno non può che partire dalla necessità di attribuire la funzione giurisdizionale a una quota dei consiglieri eletti da individuarsi con un criterio di indipendenza e autonomia da ogni scelta preordinata, pur garantendo adeguata turnazione nei ruoli giudicanti.

Al fine di garantire la miglior libertà del giudice speciale, l'individuazione dei componenti la sezione disciplinare e dei ricorsi si svolge attraverso l'estrazione a sorte dei medesimi fra tutti i componenti eletti al Consiglio nazionale forense, escluso il presidente, e con la partecipazione di diritto di uno dei due vicepresidenti, che assumerà il ruolo direttivo della sezione. Con tale metodologia di designazione si eviterà che il giudice speciale venga individuato, revocato o rinnovato in ragione di scelta che possa anche solo adombrare un implicito sindacato sul modo nel quale esso abbia amministrato la giustizia (si veda Corte Cost. n. 11, 23 marzo 1968). Con l'indicato percorso, il componente rieleggibile non è condizionato nell'esercizio delle sue funzioni, e, anzi, può - oltre che deve - necessariamente ispirare la sua condotta ai canoni di effettiva giustizia e di obiettiva correttezza, così da procurarsi, come esige il principio democratico, la stima e la considerazione della maggioranza degli elettori.

L'individuazione dei componenti della sezione si terrà all'inizio di ogni biennio di consiliatura del CNF, con turnazione allo scadere dei primi due anni, al fine di consentire un corretto reimpiego delle risorse senza creare interdipendenze fra ruoli esecutivi/consultivi e il ruolo giurisdizionale del Consiglio nazionale forense.

In attuazione al proposito di garantire la distinzione dei poteri e la conseguente posizione di indipendenza e imparzialità del giudice rispetto alle parti, si prevede che membri della sezione disciplinare e dei reclami non possano partecipare all'esercizio delle altre funzioni del CNF; così che i giudizi non debbano mettere in gioco "l'interesse personale dei consiglieri che compongono il collegio" (cit. Paladin). Sul punto, si deve ricordare che il ricorrente ha il diritto di seguire l'istruttoria, di conoscerne i risultati, di illustrare le proprie ragioni e di



controbattere quelle dell'amministrazione" (o di qualsivoglia controparte), senza che vengano introdotti e "elementi di giudizio non conosciuti dalle parti" (*ibidem* Paladin).

Peraltro, con tale scelta, la rinnovazione totale o parziale dell'organo giudicante non dipende da poteri discrezionali dell'amministrazione (e più in generale ivi non sussisteranno vincoli di soggezione formale o sostanziale ad altri organi).

Con tale scelta, in divergenza dalla situazione odierna, si assicurerà che la giurisdizione forense non possa essere inserita "con nesso di inscindibile coordinazione, in un complesso organico di tipici atti di amministrazione attiva, come il relativo normale sistema di subordinazioni, di controlli e di responsabilità" (anche perché il giudice non può così essere chiamato a pronunciarsi su provvedimenti che egli stesso abbia adottato in precedenza, nella veste di amministratore della materia).

Da ultimo, si prevede che la riforma della giurisdizione diventi operativa a partire dal prossimo rinnovo del Consiglio.

In dettaglio, si propone di intervenire sulla disciplina forense con le modifiche di seguito articolate:

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della Legge, 31 dicembre 2012 n° 247 dopo le parole: «abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare.» sono inserite le seguenti: «La cognizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari e sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine è attribuita ad una apposita sezione del Consiglio nazionale forense. La sezione disciplinare e dei reclami è istituita dal Consiglio nazionale forense all'inizio di ogni biennio e composta da sette consiglieri; ne fa parte di diritto un Vicepresidente; i consiglieri effettivi sono estratti a sorte ogni 2 anni tra i componenti del Consiglio stesso, escluso il suo presidente. I membri della sezione disciplinare e dei reclami non possono partecipare all'esercizio delle altre funzioni del Consiglio nazionale forense. La sezione delibera con la partecipazione di un numero minimo di cinque componenti.»

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 61 della Legge, 31 dicembre 2012 n° 247 è inserito il seguente comma: «4. Il Consiglio nazionale forense opera in sede disciplinare a mezzo dell'apposita sezione costituita ai sensi dell'art. 36 comma 1.»

3. Il comma 3 dell'articolo 61 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n.37 è sostituito con il seguente comma: «Il Vicepresidente del Consiglio nazionale forense partecipante alla sezione disciplinare del consiglio nomina quindi il relatore fra gli altri componenti della medesima sezione.»

4. La prima istituzione della sezione disciplinare e dei reclami del Consiglio nazionale forense avverrà al primo rinnovo del medesimo Consiglio ed i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle norme vigenti fino alle prossime elezioni in rinnovo del Consiglio nazionale forense.

CONSIDERATO CHE

le disponibilità e l'interesse manifestate dalle forze politiche della corrente legislatura evidenziano anche l'opportunità contingente di rendere questa sessione congressuale quale alfiere collettivo di un'istanza sentita da tanta parte dell'avvocatura italiana al fine di

trasformarla immediatamente in unica proposta di legge: una richiesta a voce corale può dare al disegno di legge quella priorità che senz'altro merita la riforma della professione.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense, sessione ulteriore, a ROMA, a paritaria tutela di tutti gli iscritti all'ordine forense, di tutti i cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell'interesse del Paese,


CONFERISCE AMPIO MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti e opportune - in particolare avanti tutti i Ministeri, le Istituzioni ed Enti competenti - affinché si chieda al Governo, alle Camere e a tutte le forze politiche di proporre e sostenere una riforma una riforma dell'ordinamento forense, che recepisca quanto fin qui elaborato, sintetizzato e deliberato dalla massima assise dell'Avvocatura Italiana, per come sopra indicato e richiamato.

Roma, 22 luglio 2021

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)



Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Sessione ulteriore - ROMA | 23-24 luglio 2021

**Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma
 del Consiglio Nazionale Forense**

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
1	LA LUMIA ANTONINO	MILANO	MILANO	<i>off</i>
2	ELEFANTE ROSARIA	NAPOLI	NAPOLI	<i>ROS</i>
3	DEMMA ELISA	PALERMO	TERMINI IMERESE	
4	FRANCESCHINI AGNESE	PERUGIA	PERUGIA	<i>Franceschini</i>
5	RAMPAZZO VICTOR	VENEZIA	VENEZIA	<i>Rampazzo</i>
6	MELINATO BARBARA	VENEZIA	PADOVA	
7	DE SIMONE CHIARA	ROMA	LATINA	<i>De Simone</i>

1 (1)
 2
 (2)
 3 (2)
 4 (3)
 5 (4)

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
8	ROMITO FLAVIO LUIGI	BARI	BARI	
9	CESALI MASSIMILIANO	ROMA	ROMA	<i>[Handwritten signature]</i>
10	MUSSANO GIAMPAOLO	TORINO	TORINO	<i>[Handwritten signature]</i>
11	TITA TINDARA	PALERMO	PALERMO	
12	MORGANI ANNUNZIATA	L'AQUILA	AVEZZANO	<i>[Handwritten signature]</i>
13	ZIPOLINI ROMANO	FIRENZE	LUCCA	<i>[Handwritten signature]</i>
14	BLASI VINCENZO	ANCONA	PESARO	<i>[Handwritten signature]</i>
15	ARCANGIOLI FRANCESCA	FIRENZE	AREZZO	<i>[Handwritten signature]</i>
16	ALFANO PAOLO	POTENZA	LAGONEGRO	
17	DI BUONO ELEONORA GRAZIA	CATANZARO	CASTROVILLARI	
18	CAVALLO CARLO	TORINO	TORINO	<i>[Handwritten signature]</i>
19	BAZZAN EDDY	VENEZIA	PADOVA	<i>[Handwritten signature]</i>
20	BELLINI CRISTINA	MILANO	MILANO	<i>[Handwritten signature]</i>

6
7

8

9

10

11

5

6

7

8

10

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:
 AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)
 AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA	
21	BUONCRISTIANI MARINA	TORINO	TORINO		12-11
22	FURFARO MARIA	MILANO	MILANO		13-12
23	CAPODICASA PATRIZIA	MILANO	MILANO		14-11
24	LAVIANI RENATO	MILANO	MILANO		15-11
25	VENEZIANI ROSSANA	TORINO	TORINO		16-11
26	LUCCHESI TIZIANO	TORINO	TORINO		17-16
27	GALLO FEDERICO	VENEZIA	PADOVA		18-11
28	BONFANTINI BRUNELLA	MILANO	BOSCO A		18-18
29	FANTINI GIOVANNA	RII	RII		20-19
30	FENICI CINZIA	ANCONA	PERANO		
31	CIACCA RUFFOLETU	PA	PERANINA INERSESE		21-20
32					












XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23 e 24 LUGLIO 2021

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA	
	LEO BOMEDANA	MILANO	MILANO		21 22
	TRAINI ETTORE	MILANO	MILANO		23 22
	Michele Ludica	Milano	Milano		23 23
	PAOLA ISCCAMANT	Milano	Milano		24 25
	GEMMANA' TASSONA ADCA	MILANO	MILANO		26 26
	ALESSANDRO BAGLIAMO	MILANO	MILANO		27 27
	CALABRUSSE GINZIA	MILANO	MILANO		28 28
	MARIA CROZIA BOSCO	MILANO	MILANO		29 29
	CONATO L'HEMIDAM	MILANO	MILANO		30 30
	ERMOGEO, S. SAURO	Mi	Mi		31 31
	ADVISIO MASSIMO	Mi	Mi		32 32
	PANCANI PATRIZIA	Mi	Mi	Patrizia Pancani	33 33
	FRANCESCA CUNTERI	Mi	Mi	Francesca Cunteri	34 34

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23 e 24 LUGLIO 2021

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da
 AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)
 AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA	
	CONTALDI ELENA	SALERNO	NOCERA INFERIORE	Elena Contaldi	2
	BARBARA BARBATO	SALERNO	NOCERA INFERIORE	Barbara Barbato	3
	BONOMO ANGILO	FERMO	FERMO	Angilo Bonomo	3
	CRISTINA CASCIOLI	PIRENNE	PIRENNE	Cristina Cascioli	3
	STEFANO SASSANO	L'AQUILA	PASCANA	Stefano Sassano	3
	LANDELLI GIUSEPPE	NAPOLI	NAPOLI	Landelli Giuseppe	L
	CIRUZZI FELICE	NAPOLI	NAPOLI	Ciruzzi Felice	L
	NOBILÉ ROBERTA	NAPOLI	NAPOLI	Roberta Nobilè	L
	PASQUALE AETANA	NA	NA	Pasquale Aetana	L
	ELVIRA FESTA	NA	AV	Elvira Festa	L
	LOREDANA CARCELLI	CA	NAPOLI	Loredana Carcelli	L
	FRANCESCA SALVADORI	LI	LI	Francesca Salvadori	L
	VINCENZO BLASI	ANCONA	PESARO	Vincenzo Blasi	L













XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23 e 24 LUGLIO 2021

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)








n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
	DEMMA EUSA	PALERMO	TERMINI INTERESE	
	ALESSANDRO GIGANTE	ZFCOB	TARANTO	
	EDUARDO SAMPIETRO	PALESTRO	PAVIA	
	ANTONELLA PIZZUTO	BA	BARI	
	FRANCESCA ARANGIOLA	TI	AREZZO	
	DIANA ANTOCA	GE	SE	
	SILVANA COCCONI	CS	CS	
	ADORNI FEDERICA	GE	GE	
	SIRIA VINCENZO	SA	NOVA INF.	
	DEL'NATO BARBARA	VE	PADOVA	
	BARBARA BONI	VB	PRATO	
	RICCIARDI ELENA	FIRENZE	LUCCA	

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23 e 24 LUGLIO 2021

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:
 AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)
 AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
	AVV. POLINARI DAURIZIO	VENEZIA	PADOVA	
	AVV. ARNAVU LEONARDO	VENEZIA	PADOVA	
DOPPIA	PASQUALE AERAMUN	NA	NA	
DOPPIA	LORIANA CARCELO	NAPOLI	NA	
	PIETRO BERLON ANGILIO	FROSINONE	FI	
	ALFANO PAOLO	POTENZA	LAGONROSSO	
	DIOGIARDI MASSIMO	PA	POTENZA	

60

61

62

63

64



XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23 e 24 LUGLIO 2021

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
	DANIELE BAROLI	MI	MI	
	FLAMINIO DAVINO	NI	NI	

66

67


XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23 e 24 LUGLIO 2021

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
	TITA TINDARA	PALERMO	PALERMO	

68

- 1) Litania
- 2) Penit
- 3) Unctio
- 4) Lectio
- 5) Oratio
- 6) T. P. V.

- 7) T. P. V.
- 8) Unctio
- 9) Oratio
- 10) T. P. V.